SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 marzo 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 37.351 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 26 novembre e 21 dicembre 2018, nonché 24 gennaio 2019, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona *tranche* di CTZ con godimento 30 ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.750 milioni di euro e un importo massimo di 2.250 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 22 febbraio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima», saranno accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 25 febbraio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 febbraio 2019, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 26 febbraio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2020, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale.

L'onere degli interessi, il cui l'importo è pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2020.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

19A01513

DECRETO 21 febbraio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si è provveduto ad integrare il «decreto di massima», con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il quale si è provveduto a modificare l'art. 12 del «decreto di massima» sopra citato, con particolare riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 19 febbraio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 37.351 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 25 giugno e 26 novembre 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della ventiduesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'Indice Eurostat con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 22 febbraio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 25 febbraio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 26 febbraio 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 103 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 26 febbraio 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

19A01514

DECRETO 26 febbraio 2019.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, terza e quarta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo art. prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di seguito («decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2016;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 febbraio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 37.351 milioni di euro;

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 2019, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due *tranche* dei certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza *tranche* dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, è disposta l'emissione di una terza *tranche* dei CCTeu, con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.250 milioni di euro.

Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio di ogni anno.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dell'1,85%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di cui al presente decreto è pari a 0,811%.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 febbraio 2019, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del «decreto di massima», verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art, avrà inizio il collocamento della quarta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 febbraio 2019.

Art. 4.

Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 2019, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per quarantacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 1° marzo 2019 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,614% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi, relativi all'anno finanziario 2019, faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

19A01516

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 febbraio 2019.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Saverio De Bellis», in Castellana Grotte, nella disciplina di «Gastroenterologia».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi istituti;

Visto l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 1º dicembre 2016 con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Saverio De Bellis» di Castellana Grotte, nella disciplina di «Gastroenterologia»;

Vista la nota n. 7881 del 6 luglio 2018, con la quale l'IRCCS «Saverio De Bellis» di Castellana Grotte (BA) ha trasmesso al Ministero della salute la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina di «gastroenterologia»;

Vista la relazione redatta, a seguito della *site* - *visit* effettuata presso il citato istituto in data 12 ottobre 2018, dagli esperti della Commissione di valutazione, nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 17 settembre 2018;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 10766 del 21 gennaio 2019 con la quale il Presidente della Regione Puglia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico del suddetto IRCCS;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Saverio De Bellis», con sede a Castellana Grotte (BA) - via Turi n. 27 - per la disciplina di «gastroenterologia».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 7 febbraio 2019

Il Ministro: GRILLO

19A01411

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 6 febbraio 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini di Romagna a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOP «Romagna Albana», «Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola» e «Colli di Rimini» e sulle IGP «Forlì», «Ravenna», «Rubicone» e «Sillaro» o «Bianco del Sillaro».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 200 del 28 agosto 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini di Romagna ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Romagna Albana», «Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola» e «Colli di Rimini» ed alle IGP «Forlì», «Ravenna», «Rubicone» e «Sillaro» o «Bianco del Sillaro»;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 2015, n. 59819 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 232 del 6 ottobre 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio tutela vini di Romagna a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Romagna Albana», «Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola» e «Colli di Rimini» e per le IGP «Forlì», «Ravenna», «Rubicone» e «Sillaro» o «Bianco del Sillaro»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo;

Considerato che lo statuto del Consorzio tutela vini di Romagna, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio tutela vini di Romagna, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio tutela vini di Romagna può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio tutela vini di Romagna richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOC «Romagna Albana», «Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola», «Colli di Rimini» e «Colli Romagna Centrale» e per le IGP «Forlì», «Ravenna», «Rubicone» e «Sillaro» o «Bianco del Sillaro»;

Considerato che il Consorzio tutela vini di Romagna ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Romagna Albana», «Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola» e «Colli di Rimini» e per le IGP «Forlì», «Ravenna», «Rubicone» e «Sillaro» o «Bianco del Sillaro». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.p.a., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle citate denominazioni, con le note protocollo n. 16776/2018 del 21 settembre 2018, n. 21221/2018 del 6 dicembre 2018 e n. 905/2019 del 21 gennaio 2019;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l, con le note citate, il Consorzio tutela vini di Romagna non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Colli Romagna Centrale»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vini di Romagna a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi per le DOC «Romagna Albana», «Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola» e «Colli di Rimini» e per le IGP «Forlì», «Ravenna», «Rubicone» e «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e successive modifiche ed integrazioni, al Consorzio tutela

vini di Romagna, con sede legale in Forlì (FC) - corso della Repubblica n. 5 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi per le DOC «Romagna Albana», «Romagna», «Colli di Faenza», «Colli d'Imola» e «Colli di Rimini» e per le IGP «Forlì», «Ravenna», «Rubicone» e «Sillaro» o «Bianco del Sillaro», di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 8 agosto 2012, n. 18257 e successive modifiche ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A01413

DECRETO 6 febbraio 2019.

Conferma dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulle DOCG «Barbera d'Asti» e «Ruchè di Castagnole Monferrato» e sulle DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre Alfieri» ed a svolgere le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle DOC «Monferrato» e «Piemonte».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4 il quale prevede che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisca ad ogni effetto ed ovunque presente la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentarie e forestali»;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2012, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Barbera d'Asti» e «Ruchè di Castagnole Monferrato» ed alle DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato» «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Terre Alfieri»;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2015, n. 88040 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 24 del 30 gennaio 2016, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sulla DOCG «Barbera d'Asti» e sulle DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato» «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Loazzolo» e «Terre Alfieri», e le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sulla DOCG «Ruchè di Castagnole Monferrato» e sulle DOC «Grignolino d'Asti», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato» e «Piemonte»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, approvato da questa amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato richiede il conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per le DOCG «Barbera d'Asti», «Nizza» e «Ruchè di Castagnole Monferrato» e per le DOC «Albugnano», «Barbera del Monferrato», «Cortese dell'Alto Monferrato» «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco», «Monferrato», «Piemonte» e «Terre Alfieri»;

Considerato che la denominazione «Nizza» non è stata ancora inserita dalla Commissione nel registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, tutelate a livello unionale;

Considerato che il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 per le DOCG «Barbera d'Asti» e «Ruchè di Castagnole Monferrato» e per le DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato» «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre Alfieri» e la rappresentatività di cui al comma 1 dell'art. 41 della legge n. 238 per le DOC «Monferrato» e «Piemonte». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo, sulle citate denominazioni, con la nota protocollo n. 20419/2018 del 28 novembre 2018;

Considerato altresì che dalla verifica effettuata dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l, con la nota citata, il Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato non ha dimostrato di possedere la rappresentatività di cui all'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Barbera del Monferrato»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Barbera d'Asti» e «Ruchè di Castagnole Monferrato» e sulle DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato» «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre Alfieri» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016 sulle DOC «Monferrato» e «Piemonte»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 8 ottobre 2012 n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, al Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede legale in Costigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio Emanuele II, n. 10, a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulle DOCG «Barbera d'Asti» e «Ruchè di Castagnole Monferrato» e sulle DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato» «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre Alfieri» ed a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1, della legge n. 238 del 2016 sulle DOC «Monferrato» e «Piemonte».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 8 ottobre 2012 n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 6 febbraio 2019

Il dirigente: POLIZZI

19A01414

DECRETO 11 febbraio 2019.

Autorizzazione al laboratorio Neotes S.r.l., in Olevano sul Tusciano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 4 febbraio 2019 dal laboratorio Neotes S.r.l., ubicato in Olevano sul Tusciano (Salerno), via Festola n. 118/E, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 gennaio 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Neotes S.r.l., ubicato in Olevano sul Tusciano (Salerno), via Festola n. 118/E, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Ernesto Soldovieri.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 febbraio 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Neotes S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 Allegato II + Reg UE 1227/2016 27/07/2016 Allegato I

19A01415

DECRETO 11 febbraio 2019.

Autorizzazione al laboratorio Neotes S.r.l., in Olevano sul Tusciano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d)*, per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 4 febbraio 2019 dal laboratorio Neotes S.r.l., ubicato in Olevano sul Tusciano (Salerno), via Festola n. 118/E, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 gennaio 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Neotes S.r.l., ubicato in Olevano sul Tusciano (Salerno), via Festola n. 118/E, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Ernesto Soldovieri.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 febbraio 2023 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Neotes S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2019

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
pH	OIV-MA-AS313-15 R2011

19A01416

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 17 gennaio 2019.

Riassegnazione al Fondo «sport e periferie» di risorse residue ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per il 2019). (Delibera n. 4/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, concernente «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, lettera *c)*, ultimo periodo del decreto in parola che prevede, tra l'altro, il finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 gennaio 2015 che, tra l'altro, ha assegnato 200 milioni di euro alle opere di completamento segnalate dai comuni di cui al visto precedente;

Vista la delibera CIPE 10 aprile 2015, n. 38 (Cantieri in Comune), con cui sono stati assegnati euro 198.589.859 per il cofinanziamento di 137 interventi, per altrettanti comuni, selezionati tra le opere segnalate di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, ultimo capoverso, del decreto-legge n. 133/2014, con un risparmio di assegnazione pari a euro 1.410.141;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), e in particolare il comma 640 dell'art. 1 che, novellando l'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, ha introdotto il comma 6-*bis* in base al quale «Le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera *c)* del comma 2 non assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate in applicazione del comma 5, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al Fondo "Sport e periferie" di cui all'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. Alla suddetta assegnazione si provvede con delibera del CIPE.»;

Preso atto del definanziamento, totale per euro 4.450.000, dell'intervento «47 - A21: raccordi Ospitaletto, San Zeno, Bagnolo, aeroporto Montichiari», del Comune di Flero, intervenuto a seguito delle osservazioni della Corte dei conti espresse in fase di registrazione della delibera CIPE n. 38/2015, con nota n. 21538 dell'8 maggio 2015, e degli accertamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunicati allo stesso comune con nota della Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali prot. n. 6090 del 24 luglio 2015;

Preso atto del definanziamento parziale, per euro 1.163.999,57, dell'intervento «110 - Scuola per l'infanzia», del Comune di Sesto Fiorentino, come da accertamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunicati allo stesso comune con nota della Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali prot. n. 16355 del 29 ottobre 2015;

Considerato che, a fronte di una prima stima, le risorse residue del programma «Cantieri in Comune» ammonterebbero a circa euro 7.024.141,00 come di seguito dettagliato:

a) Stanziamento al programma «Cantieri in Comune» dal DIM MIT-MEF del 28 gennaio 2015	200.000.000,00
b) Assegnazioni dalla delibera CIPE n. 38/2015	198.589.859,00
c) = a - b, Risorse non assegnate da delibera CIPE n. 38/2015	1.410.141,00
d) Definanziamento intervento n. 47, Comune di Flero	4.450.000,00
e) Definanziamento parziale intervento n. 110, Comune di Sesto Fiorentino	1.163.999,57
Totale c + d + e	7.024.140,57

Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, con nota consegnata nel corso della riunione preparatoria del CIPE del 10 gennaio 2019, prot. DIPE n. 135-A, ha rappresentato che, dalle verifiche contabili effettuate sul capitolo di spesa 7543 pg 02, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse utilizzabili per le finalità della norma ammontano ad euro 6.650.003,75, anziché ad euro 7.024.140,57, in quanto:

euro 319.214,74 si riferiscono a residui di lettera F di provenienza 2017 che al 31 dicembre 2018 costituiscono economie di bilancio;

euro 45.600,00 di provenienza 2015, conservati come residui di lettera F nel 2016, sono andati in economia al 31 dicembre 2016;

euro 9.322,00 sono stati decurtati con DMT 146189/2017 in applicazione dell'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2017.

Tali evidenze contabili sono state confermate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. n. 254 del 15 gennaio 2019;

Vista la richiesta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019, prot. DIPE n. 155-A, di iscrizione all'ordine del giorno della seduta del CIPE del 17 gennaio 2019 della proposta di «Riassegnazione al fondo "Sport e periferie" di risorse residue di cui alla delibera CIPE n. 38 del 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 640, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio per il 2019)»;

Vista la nota del 17 gennaio 2019, prot. DIPE n. 264-P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le osservazioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che sono disponibili, per la finalità della norma, ulteriori risorse derivanti da economie maturate a conclusione degli interventi per complessivi euro 876.140,26, come comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Riassegnazione finanziamenti.

1.1 In applicazione del citato comma 6-*bis* dell'art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, così come novellato dall'art. 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), sono riassegnati al Fondo «Sport e periferie», di cui all'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, complessivi euro 7.526.144,01 rinvenienti dal programma «Cantieri in Comune» di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 133 del 2014, così come di seguito dettagliato (importi in euro):

<table>
<tr><td>a) Risorse non assegnate con delibera CIPE n. 38/2015.</td><td rowspan="2">6.650.003,75</td></tr>
<tr><td>b) Risorse oggetto di definanziamento:
intervento n. 47, Comune di Flero;
intervento n. 110, Comune di Sesto Fiorentino.</td></tr>
<tr><td>c) Risorse derivanti da economie maturate a conclusione degli interventi di cui alla tabella allegata alla presente delibera, di cui è parte integrante e sostanziale.</td><td>876.140,26</td></tr>
<tr><td>Totale</td><td>7.526.144,01</td></tr>
</table>

1.2 In attuazione di quanto disposto dal comma 640, art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), le risorse di cui al precedente punto 1.1, oggetto di riassegnazione da parte del CIPE, dovranno essere versate al capitolo n. 2368, art. 7, del capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione al capitolo di spesa relativo al Fondo «Sport e periferie».

1.3 Per le risorse rinvenienti da future econome maturate a conclusione degli interventi, la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il competente Ufficio centrale di bilancio concordano la procedura idonea alla emanazione dei decreti di pagamento a saldo, al fine di garantire la contestuale assegnazione delle somme residue sul capitolo n. 2368, art. 7, di capo X dell'entrata di bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione al capitolo di spesa relativo al Fondo «Sport e periferie», dandone tempestiva comunicazione al DIPE.

Roma, 17 gennaio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2019
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 153

ALLEGATO 1

Programma "Cantieri in Comune" DL 133/2014 art.3, c.2, l.c, u.c.			Importi ed economie relativi agli interventi conclusi al 31/12/2018					
n.	Istanza n.	Soggetto richiedente	Provincia	Regione	Importo a carico dello Stato (euro)	Ammontare definitivo dell'intervento (euro)	Economie finali accertate (euro)	SICOGE Cap. 7543 PG 02 n. Partita Impegno
1	008	Borgo Velino	Rieti	Lazio	461.000,00	460.982,35	17,65	9575
2	002	Aramengo	Asti	Piemonte	21.000,00	21.000,00	0,00	1148
3	004	Arsoli	Roma	Lazio	1.300.000,00	1.299.880,79	119,21	2501
4	009	Borutta	Sassari	Sardegna	1.000.000,00	999.916,23	83,77	1673
5	011	Bucciano	Benevento	Campania	610.000,00	606.156,69	3.843,31	1519
6	014	Cammarata	Agrigento	Sicilia	1.702.000,00	1.542.369,02	159.630,98	2481
7	015	Canale	Cuneo	Piemonte	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1333
8	016	Cantalupo nel Sannio	Isernia	Molise	995.000,00	972.985,95	22.014,05	1542
9	022	Castelbellino	Ancona	Marche	581.729,00	581.662,43	66,57	1670
10	028	Ceriana	Imperia	Liguria	578.208,00	577.945,13	262,87	1672
11	034	Civitella San Paolo	Roma	Lazio	350.000,00	329.141,98	20.858,02	1668
12	035	Collebeato	Brescia	Lombardia	382.500,00	304.508,66	77.991,34	1456
13	036	Collesalvetti	Livorno	Toscana	430.000,00	421.542,87	8.457,13	1540
14	041	Costigliole d'Asti	Asti	Piemonte	22.663,00	22.514,59	148,41	9386
15	044	Dogliola	Chieti	Abruzzo	150.000,00	135.349,64	9.750,00	1461
16	048	Fortunago	Pavia	Lombardia	996.000,00	996.000,00	0,00	10483
17	050	Francavilla in Sinni	Potenza	Basilicata	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10485
18	053	Gorreto	Genova	Liguria	1.000.000,00	999.271,07	728,93	10627
19	060	Maiera'	Cosenza	Calabria	550.000,00	545.541,94	4.458,06	11153
20	070	Mongiuffi Melia	Messina	Sicilia	1.195.454,00	966.892,55	228.561,45	11387
21	074	Morlupo	Roma	Lazio	200.000,00	200.000,00	0,00	2478

Programma "Cantieri in Comune" DL 133/2014 art.3, c.2, l.c, u.c.			Importi ed economie relativi agli interventi conclusi al 31/12/2018					
n.	Istanza n.	Soggetto richiedente	Provincia	Regione	Importo a carico dello Stato (euro)	Ammontare definitivo dell'intervento (euro)	Economie finali accertate (euro)	SICOGE Cap. 7543 PG 02 n. Partita Impegno
22	076	Mussomeli	Caltanissetta	Sicilia	650.000,00	649.665,95	334,05	2479
23	078	Nule	Sassari	Sardegna	100.000,00	80.696,49	19.303,51	1496
24	079	Ossona	Milano	Lombardia	462.100,00	416.745,01	45.354,99	2631
25	080	Ottati	Salerno	Campania	210.000,00	210.000,00	0,00	1585
26	086	Poggiorsini	Bari	Puglia	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2633
27	089	Pramaggiore	Venezia	Veneto	600.000,00	600.000,00	0,00	1302
28	090	Racale	Lecce	Puglia	880.000,00	874.550,28	5.449,72	1339
29	091	Raveo	Udine	Friuli Venezia Giulia	700.000,00	700.000,00	0,00	1591
30	094	Roccaraso	L'Aquila	Abruzzo	1.021.194,00	1.020.908,28	285,72	11043
31	101	San Mauro Torinese	Torino	Piemonte	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	1330
32	106	Santa Caterina Villarmosa	Caltanissetta	Sicilia	555.000,00	523.279,28	31.720,72	1336
33	110	Sesto Fiorentino	Firenze	Toscana	1.390.026,43	1.390.026,43	0,00	1182
34	111	Sesto San Giovanni	Milano	Lombardia	1.031.802,00	1.031.802,00	0,00	1211
35	119	Tollo	Chieti	Abruzzo	600.000,00	598.998,26	1.001,74	1291
36	121	Torrebelvicino	Vicenza	Veneto	215.000,00	214.462,67	0,00	1594
37	126	Trofarello	Torino	Piemonte	372.253,00	344.561,65	27.691,35	2632
38	128	Ugento	Lecce	Puglia	377.000,00	302.621,12	74.378,88	1550
39	129	Vaccarizzo Albanese	Cosenza	Calabria	950.000,00	950.000,00	0,00	1687
40	131	Velo Veronese	Verona	Veneto	110.000,00	102.840,00	7.150,00	10713
41	133	Villaromagnano	Alessandria	Piemonte	50.000,00	47.494,16	2.505,84	10677
42	135	Vitulano	Benevento	Campania	2.581.433,00	2.457.461,01	123.971,99	2503
					31.531.362,43	**30.649.774,48**	**876.140,26**	

19A01515

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Surovast»

Con la determina n. aRM - 22/2019 - 2454 del 15 febbraio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Crinos S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: SUROVAST:

Confezione: 043356017;

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356029;

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356031;

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356043;

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356056;

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356068;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356070;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356082;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356094;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356106;

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356118;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356120;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356132;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356144;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al;

Confezione: 043356157;

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A01388

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metilergometrina Maleato Pfizer».

Con la determina n. aRM - 21/2019 - 40 del 15 febbraio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: METILERGOMETRINA MALEATO PFIZER

Confezione: 032811010;

Descrizione: «0,2 mg/1 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 1 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A01389

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Candesartan e Idroclorotiazide Aurobindo Italia».

Con la determina n. aRM - 20/2019 - 3199 del 15 febbraio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aurobindo S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO ITALIA

Confezione: 041879014;

Descrizione: «8mg/12,5 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879026;

Descrizione: «8mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879038;

Descrizione: «8mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879040;

Descrizione: «8mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879053;

Descrizione: «8mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879065;

Descrizione: «8mg/12,5 mg compresse» 70 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879077;

Descrizione: «8mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879089;

Descrizione: «8mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879091;

Descrizione: «8mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879103;

Descrizione: «16mg/12,5 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879115;

Descrizione: «16mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879127;

Descrizione: «16mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879139;

Descrizione: «16mg/12,5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879141;

Descrizione: «16mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879154;

Descrizione: «16mg/12,5 mg compresse» 70 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879166;

Descrizione: «16mg/12,5 mg compresse» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879178;

Descrizione: «16mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

Confezione: 041879180;

Descrizione: «16mg/12,5 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A01390

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Capecitabina Crinos».

Con la determina n. aRM - 19/2019 - 2454 del 14 febbraio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art; 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Crinos S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CAPECITABINA CRINOS

Confezione: 040841013;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc-al;

Confezione: 040841025;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pvdc-al;

Confezione: 040841037;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister pvc/pvdc-al;

Confezione: 040841049;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister pvc/pvdc-al;

Confezione: 040841052;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al-al;

Confezione: 040841064;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister al-al;

Confezione: 040841076;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister al-al;

Confezione: 040841088;

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister al-al;

Confezione: 040841177;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc-al;

Confezione: 040841189;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister pvc/pvdc-al;

Confezione: 040841191;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister pvc/pvdc-al;

Confezione: 040841203;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister pvc/pvdc-al;

Confezione: 040841215;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister al-al;

Confezione: 040841227;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister al-al;

Confezione: 040841239;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 180 compresse in blister al-al;

Confezione: 040841241;

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 240 compresse in blister al-al.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A01391

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lesamor»

Con la determina n. aRM - 18/2019 - 2454 del 14 febbraio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Crinos S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LESAMOR;

Confezione: 042622011;

Descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622023;

Descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622035;

Descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622047;

Descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622050;

Descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622062;

Descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622074;

Descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622086;

Descrizione: «40 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622098;

Descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622100;

Descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622112;

Descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622124;

Descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622136;

Descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622148;

Descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622151;

Descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622163;

Descrizione: «80 mg/12,5 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622175;

Descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622187;

Descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622199;

Descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 56 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622201;

Descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 98 compresse in blister AL/AL;

Confezione: 042622213;

Descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622225;

Descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622237;

Descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR;

Confezione: 042622249;

Descrizione: «80 mg/25 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVDC TRISTAR.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A01392

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epipen»

Con la determina n. aRM - 17/2019 - 20 del 14 febbraio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Meda Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale:

Medicinale: EPIPEN;

Confezione: 028505016;

Descrizione: «300 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare» iniettore preriempito da 2,05 ml;

Confezione: 028505028;

Descrizione: «150 microgrammi soluzione iniettabile per uso intramuscolare» iniettore preriempito da 2,05 ml;

Confezione: 028505030;

Descrizione: «300 mcg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 2 iniettori preriempiti da 2,05 ml;

Confezione: 028505042;

Descrizione: «150 mcg soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 2 iniettori preriempiti da 2,05 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A01393

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene e Fenilefrina EG».

Con la determina n. aRM - 24/2019 - 1561 del 15 febbraio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IBUPROFENE E FENILEFRINA EG;

Confezione: 043586027;

Descrizione: «200 mg/5 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

Confezione: 043586015;

Descrizione: «200 mg/5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

Confezione: 043586039;

Descrizione: «200 mg/5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PE/PVDC;

Confezione: 043586041;

Descrizione: «200 mg/5 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PE/PVDC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A01407

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotiroxina EG».

Con la determina n. aRM - 23/2019 - 1561 del 15 febbraio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Farmaco: LEVOTIROXINA EG;

Confezione: 043127012;

Descrizione: «25 microgrammi compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127024;

Descrizione: «25 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127036;

Descrizione: «25 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127048;

Descrizione: «25 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127051;

Descrizione: «25 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127099;

Descrizione: «50 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127063;

Descrizione: «50 microgrammi compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127075;

Descrizione: «50 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127087;

Descrizione: «50 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127101;

Descrizione: «50 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127113;

Descrizione: «75 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127125;

Descrizione: «75 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127137;

Descrizione: «75 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127149;

Descrizione: «75 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127152;

Descrizione: «100 microgrammi compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127164;

Descrizione: «100 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127202;

Descrizione: «125 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127176;

Descrizione: «100 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127188;

Descrizione: «100 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127190;

Descrizione: «100 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127240;

Descrizione: «150 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127214;

Descrizione: «125 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127226;

Descrizione: «125 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127238;

Descrizione: «125 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127253;

Descrizione: «150 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127265;

Descrizione: «150 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127277;

Descrizione: «150 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127289;

Descrizione: «175 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127291;

Descrizione: «175 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127354;

Descrizione: «200 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127303;

Descrizione: «175 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127315;

Descrizione: «175 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127327;

Descrizione: «200 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127339;

Descrizione: «200 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

Confezione: 043127341;

Descrizione: «200 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A01408

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 16/2019 - 2806 del 14 febbraio 2019 è stata revocata, su rinuncia della Medifarm S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: COZAAR.

Confezione A.I.C. n. 046332019, «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, paese di provenienza: Polonia.

Medicinale: CUTACNYL.

Confezioni:

A.I.C. n. 045862012, «10% gel» tubo 40 g, paese di provenienza: Francia;

A.I.C. n. 045862024 «5% gel» tubo 40 g, paese di provenienza: Francia.

Medicinale: INORIAL.

Confezione A.I.C. n. 045946011, «20 mg compresse» 20 compresse in blister al/al, paese di provenienza: Francia.

Medicinale: LOCERYL.

Confezione A.I.C. n. 045634019, «5% smalto medicato per unghie» 1 flacone 2,5 ml + 10 spatole, paese di provenienza: Regno Unito.

Medicinale: NUROFEN.

Confezione A.I.C. n. 041982012, «200 mg compresse rivestite» 12 compresse, paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: SINVACOR.

Confezione A.I.C. n. 044026019, 20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse, paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: TRITACE.

Confezioni:

A.I.C. n. 043826015, «5 mg compresse» 14 compresse divisibili, paese di provenienza: Romania;

A.I.C. n. 043826027, «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili, paese di provenienza: Romania;

A.I.C. n. 043826039, «10 mg compresse» 28 compresse divisibili, paese di provenienza: Romania;

A.I.C. n. 043826041, «5 mg + 25 mg compresse» 14 compresse, Paese di provenienza: Polonia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A01417
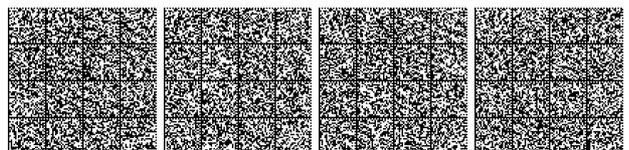
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Nomina degli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Si comunica che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 novembre 2018, registrato dalla Corte dei conti il 14 febbraio 2019, reg. n. 1, foglio n. 304, i funzionari pubblici elencati nell'articolo unico del medesimo decreto, sono nominati ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e iscritti nel registro nazionale, di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Copia integrale del decreto è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it).

19A01412

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 febbraio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1355
Yen	125,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,653
Corona danese	7,4615
Lira Sterlina	0,86828
Fiorino ungherese	317,62
Zloty polacco	4,336
Nuovo leu romeno	4,7643
Corona svedese	10,5793
Franco svizzero	1,1351
Corona islandese	135,7
Corona norvegese	9,762
Kuna croata	7,429
Rublo russo	74,2508
Lira turca	6,0321
Dollaro australiano	1,5831
Real brasiliano	4,2322
Dollaro canadese	1,4924
Yuan cinese	7,5952
Dollaro di Hong Kong	8,9122
Rupia indonesiana	15917
Shekel israeliano	4,0961
Rupia indiana	80,5315
Won sudcoreano	1269,19
Peso messicano	21,6424
Ringgit malese	4,6186
Dollaro neozelandese	1,647
Peso filippino	58,906
Dollaro di Singapore	1,5321
Baht tailandese	35,513
Rand sudafricano	15,7583

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A01554

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 febbraio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1361
Yen	125,93
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,663
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,86055
Fiorino ungherese	317,06
Zloty polacco	4,3282
Nuovo leu romeno	4,7626
Corona svedese	10,5858
Franco svizzero	1,1371
Corona islandese	136,1
Corona norvegese	9,7725
Kuna croata	7,4275
Rublo russo	74,6158
Lira turca	6,0254
Dollaro australiano	1,5897
Real brasiliano	4,2574
Dollaro canadese	1,5024
Yuan cinese	7,6077
Dollaro di Hong Kong	8,9178
Rupia indonesiana	15917,9
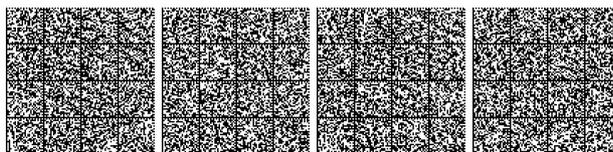
Shekel israeliano	4,1148
Rupia indiana	80,853
Won sudcoreano	1270
Peso messicano	21,7145
Ringgit malese	4,6157
Dollaro neozelandese	1,652
Peso filippino	59,144
Dollaro di Singapore	1,5332
Baht tailandese	35,583
Rand sudafricano	15,752

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A01555

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 febbraio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1386
Yen	125,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,661
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,85503
Fiorino ungherese	316,39
Zloty polacco	4,3146
Nuovo leu romeno	4,7388
Corona svedese	10,5443
Franco svizzero	1,1354
Corona islandese	136,1
Corona norvegese	9,7123
Kuna croata	7,4285
Rublo russo	74,8589
Lira turca	6,0257
Dollaro australiano	1,5909
Real brasiliano	4,245
Dollaro canadese	1,4962
Yuan cinese	7,6073
Dollaro di Hong Kong	8,9376
Rupia indonesiana	15967,73
Shekel israeliano	4,1192
Rupia indiana	81,1585
Won sudcoreano	1273,47
Peso messicano	21,815
Ringgit malese	4,6316
Dollaro neozelandese	1,6581
Peso filippino	58,981
Dollaro di Singapore	1,5346
Baht tailandese	35,741
Rand sudafricano	15,7838

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A01556

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 febbraio 2019

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1416
Yen	126,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,601
Corona danese	7,4611
Lira Sterlina	0,85835
Fiorino ungherese	315,96
Zloty polacco	4,3089
Nuovo leu romeno	4,7434
Corona svedese	10,4844
Franco svizzero	1,1335
Corona islandese	135,7
Corona norvegese	9,7268
Kuna croata	7,4275
Rublo russo	75,0888
Lira turca	6,0679
Dollaro australiano	1,5988
Real brasiliano	4,2688
Dollaro canadese	1,5042
Yuan cinese	7,6309
Dollaro di Hong Kong	8,9613
Rupia indonesiana	16069,73
Shekel israeliano	4,1187
Rupia indiana	80,8915
Won sudcoreano	1281,07
Peso messicano	21,9073

Ringgit malese	4,6446
Dollaro neozelandese	1,6685
Peso filippino	58,999
Dollaro di Singapore	1,539
Baht tailandese	35,983
Rand sudafricano	15,9479

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

19A01557

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Syvazul»

Con decreto n. 23 dell'11 febbraio 2019, è revocata, su rinuncia della ditta Laboratorios SYVA, S.A.U. Av. Párroco Pablo Diez, 49-57, 24010 León, Spagna, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SYVAZUL 1: A.I.C. n. 105027015 (80 *ml)* - A.I.C. n. 105027027 (200 *ml)*;

SYVAZUL 8: A.I.C. n. 105059012 (100 *ml)* - A.I.C. n. 105059024 (250 *ml)*.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01402

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rompun»

Con decreto n. 24 dell'11 febbraio 2019, è revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a. viale Certosa, 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

ROMPUN polvere liofilizzata e solvente per soluzione iniettabile - 5 flaconi polvere liofil. (10 *ml)* + 5 flaconi (10 *ml)* di solvente A.I.C. n. 100390032.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A01403

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-On cani piccoli».

Estratto decreto n. 18 del 6 febbraio 2019

La Società Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo 9, 20123 Milano, P.I. 12547530159, è autorizzata all'importazione parallela dal Portogallo del medicinale veterinario FRONTLINE COMBO Spot-On caes S nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 0,67 ml per i cani di taglia piccola, di cui all'autorizzazione n. 385/01/11FVPT, citata nelle premesse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto:

confezione da commercializzare: medicinale veterinario «Frontline Combo» soluzione Spot-On nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 0,67 ml per cani di taglia piccola;

codice autorizzazione importazione parallela: 105357026;

forma farmaceutica: soluzione Spot-On;

soluzione color ambra chiara.

Medicinale autorizzato in Italia.

Principi attivi: formula centesimale:

Fipronil: 10 g;

(S)-Methoprene: 9 g.

Eccipienti: Butilidrossianisolo (E320); Butilidrossitoluene (E321); Etanolo; Polisorbato 80 (E433); Polividone; Etere monoetilico di dietilenglicole.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dal Portogallo: principi attivi:

composizione per 100 ml:

Fipronil: 10 g;

(S)-Methoprene: 9 g.

Eccipienti:

Etanolo; Polisorbato 80; Povidone K-17; Butilidrossianisolo; Butiidrossitoluene; Etere monoetilico di dietilenglicole.

Specie di destinazione: Cani.

Indicazioni per l'utilizzazione, specificando la specie di destinazione.

Per il trattamento dei cani di peso da 2 kg a 10 kg:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, zecche e pidocchi masticatori;

trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per 8 settimane dopo l'applicazione;

trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus).* Il prodotto ha un'attività nei confronti delle zecche persistente fino a 4 settimane;

trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).

«Frontline Combo» Spot-On cani piccoli può essere utilizzato nel programma per il controllo della dermatite allergica da pulce (DAP).

Modalità di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

La Società Farma 1000 S.r.l. via Camperio Manfredo 9, 20123 Milano, P.I. 12547530159, è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario «Frontline Combo» soluzione Spot-On nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 0,67 ml per cani di taglia piccola, di cui all'autorizzazione n. 105357026 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione:

PB Beltracchini s.r.l., viale S. Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI).

19A01404

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-On cani grandi».

Estratto decreto n. 19 del 6 febbraio 2019

La Società Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9, 20123 Milano, partita I.V.A. n. 12547530159, è autorizzata all'importazione parallela dal Portogallo del medicinale veterinario FRONTLINE COMBO Spot-On caes L nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 2,68 ml per i cani di taglia grande, di cui all'autorizzazione n. 385/04/11FVPT, citata nelle premesse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto:

confezione da commercializzare: veterinario «Frontline Combo» soluzione Spot-On nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 2,68 per cani di taglia grande;

codice autorizzazione importazione parallela: 105357038.

Forma farmaceutica

soluzione Spot-On;

soluzione color ambra chiara.

Medicinale autorizzato in Italia

Principi attivi:

Formula centesimale:

Fipronil 10 g.

(S)-Methoprene 9 g.

Eccipienti: Butilidrossianisolo (E320); Butilidrossitoluene (E321); Etanolo; Polisorbato 80 (E433); Polividone; Etere monoetilico di dietilenglicole.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dal Portogallo:

Principi attivi:

composizione per 100 ml:

Fipronil 10 g.

(S)-Methoprene 9 g.

Eccipienti:

Etanolo; Polisorbato 80; Povidone K-17; Butilidrossianisolo; Butiidrossitoluene; Etere monoetilico di dietilenglicole.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni per l'utilizzazione, specificando la specie di destinazione.

Per il trattamento dei cani di peso da 20 kg a 40 kg:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, zecche e pidocchi masticatori;

trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per 8 settimane dopo l'applicazione;

trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività nei confronti delle zecche persistente fino a 4 settimane;

trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).

«Frontline Combo» Spot-On cani G può essere utilizzato nel programma per il controllo della Dermatite allergica da pulce (DAP).

Modalità di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

La Società Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9, 20123 Milano, partita I.V.A. n. 12547530159, è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale veterinario «Frontline Combo» soluzione Spot-On nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 2,68 per cani di taglia grande, di cui all'autorizzazione n. 105357038 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione:

PB Beltracchini S.r.l., viale S. Erasmo n. 6 - 20027 Rescaldina (MI).

19A01405

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Frontline Combo Spot-On cani medi».

Estratto decreto n. 20 del 6 febbraio 2019

La Società Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo 9, 20123 Milano, partita I.V.A. n. 12547530159, è autorizzata all'importazione parallela dal Portogallo del medicinale veterinario FRONTLINE COMBO Spot-On caes M nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 1,34 ml per i cani di taglia media, di cui all'autorizzazione n. 385/03/11FVPT, citata nelle premesse, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto:

confezione da commercializzare: veterinario «Frontline Combo» soluzione Spot-On nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 1,34 ml per cani di taglia media;

codice autorizzazione importazione parallela: 105357014;

Forma farmaceutica

soluzione Spot-On;

soluzione color ambra chiara.

Medicinale autorizzato in Italia

Principi attivi:

composizione per 100 ml:

Fipronil 10 g;

(S)-Methoprene 9 g.

Eccipienti: Butilidrossianisolo (E320); Butilidrossitoluene (E321); Etanolo; Polisorbato 80 (E433); Polividone; Etere monoetilico di dietilenglicole.

Medicinale importato, composizione quali-quantitativa acquisita dal Portogallo:

Principi attivi:

composizione per 100 ml:

Fipronil 10 g;

(S)-Methoprene 9 g.

Eccipienti:

Etanolo; Polisorbato; Povidone K-17; Butilidrossianisolo; Butiidrossitoluene; Etere monoetilico di dietilenglicole.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni per l'utilizzazione, specificando la specie di destinazione

Per il trattamento dei cani di peso da 10 kg a 20 kg:

da utilizzare nei confronti delle infestazioni da pulci, zecche e pidocchi masticatori;

trattamento delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides spp.*). L'attività insetticida nei confronti di nuove infestazioni da pulci adulte persiste per 8 settimane. Previene la moltiplicazione delle pulci inibendo lo sviluppo delle uova (attività ovicida), delle pupe e delle larve (attività larvicida) nate dalle uova deposte dalle pulci adulte, per 8 settimane dopo l'applicazione;

trattamento delle infestazioni da zecche (*Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus*). Il prodotto ha un'attività nei confronti delle zecche persistente fino a 4 settimane;

trattamento delle infestazioni da pidocchi masticatori (*Trichodectes canis*).

«Frontline Combo» Spot-On cani M può essere utilizzato nel programma per il controllo della Dermatite allergica da pulce (DAP).

Modalità di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

La Società Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9, 20123 Milano, partita I.V.A. n. 12547530159, è altresì autorizzata al riconfezionamento secondario del medicinale «Frontline Combo» soluzione Spot-On nella confezione da 1 blister contenente 3 pipette da 1,34 ml per cani di taglia media, di cui all'autorizzazione n. 105357014 citata all'art. 1, comma 1, presso le seguenti officine di produzione:

PB Beltracchini S.r.l., viale S. Erasmo n. 6, 20027 Rescaldina (MI).

19A01406

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato relativo al decreto 7 dicembre 2018, recante: «Aggiornamenti, relativi all'anno 2019, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.».

Il decreto 7 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2019, conteneva degli errori materiali.

Pertanto, al punto 4, dove è scritto: «(trecentocinquantaquattromila/01)» è da intendersi: «(trecentocinquantaquattro/01)» e, sia nel punto 4 che nel punto 5, dove è scritto: «(trecentosessantaquattromila/63)» è da intendersi: «(trecentosessantaquattro/63)».

19A01553

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-056) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00

45-410100190307